

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SAFE FOR FUN"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SCOPI E DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita a norma dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:

"SAFE FOR FUN"

In Breve A.S.D. SAFE FOR FUN

ARTICOLO 2

Detta Associazione, è una libera Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, apolitica- apartitica con intendimenti puramente sportivi, educativi, formativi, sociali e culturali.

ARTICOLO 3

L'Associazione sportiva dilettantistica "SAFE FOR FUN" si prefigge i seguenti scopi:

- a) La pratica, la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive riguardanti le corse automobilistiche, motociclistiche, dei veicoli industriali e speciali, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza dello sport automobilistico anche tra i giovani e le famiglie. Ha inoltre lo scopo di riunire Società, Gruppi e Associazioni di corse automobilistiche con finalità di promozione sportiva, ricreativa, educativa, culturale, sociale ed artistica.
- b) La promozione e la diffusione delle attività sportive, sociali e culturali nei settori delle corse automobilistiche, motociclistiche, dei veicoli industriali e speciali e di tutte le altre forme di sport sia dal "vivo" che riprodotte, sia a livello nazionale che internazionale.
- c) L'organizzazione, e/o la partecipazione, di concorsi, rassegne, competizioni, gare, tornei, campionati, corsi didattici, seminari di studi, convegni, stage, dimostrazioni, corsi di formazione, addestramento e perfezionamento della tecnica di guida ed ogni altra manifestazione e consulenza utile al raggiungimento degli scopi associativi.
- d) L'associazione può estendere il proprio scopo sociale anche ad altre discipline connesse allo sport automobilistico.
- e) Lo stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni sportive, culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con organizzazioni turistiche.
- f) Lo sviluppo dei rapporti con altre organizzazioni similari italiane ed estere su basi di reciprocità.
- g) Gestire impianti propri o di terzi adibiti a circuiti, autodromi, palestre ed ogni altra struttura necessaria allo svolgimento delle attività proprie o connesse della presente associazione.
- h) Organizzare ogni tipo di attività ricreativa e culturale a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

ARTICOLO 4

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

ASSOCIATI O SOCI

ARTICOLO 5

- a) Gli Associati, denominati anche Soci, danno il loro contributo associativo, culturale ed economico, necessario alla vita dell'Associazione. L'Associazione concede la qualifica di Socio o Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto, recando con continuità il loro contributo.
- b) Il numero degli Associati in seno all'Associazione è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi senza limiti di età, razza, nazionalità o religione che intendono perseguire gli scopi sociali, dopo aver fatto richiesta, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio Direttivo, ed averne ottenuto il consenso. Il giudizio di ammissione del Consiglio Direttivo è insindacabile. Tutto ciò nel rispetto del principio di democrazia interna.

ARTICOLO 6

- a) L'Associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione ed agli impegni verso terzi, solo dandone comunicazione scritta.
- b) Gli Associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto dell'Associazione.
- c) Il Presidente può autorizzare i Soci a compiere singoli atti in forza di procura specifica.
- d) I Soci che compongono l'Associazione si distinguono in:
- e)
 - SOCI PROMOTORI
 - SOCI EFFETTIVI
- f) Soci Promotori sono tutti coloro i quali si sono riuniti per la prima volta per dare origine alla Associazione.
Soci effettivi sono tutti coloro che risultano iscritti all'Associazione. I Soci promotori si considerano a tutti gli effetti soci effettivi.
- g) Agli Associati possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo varie funzioni operative; essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.
- h) Per decisione del Presidente si può stabilire un rimborso spese per gli incaricati come compenso per la propria opera.
- i) Le quote versate da qualunque associato sono intrasmissibili sia per atti tra vivi che mortis causa.
- j) In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse devono essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 esimo anno di età.

ARTICOLO 7

Il socio all'atto del tesseramento si assume tutte le responsabilità per i rischi relativi ed in ogni caso connessi all'attività sportiva in qualsiasi sede venga svolta, esonerando l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alla sua persona, cose proprie ed altrui, che possano derivare dalla sua partecipazione a corsi, allenamenti, dimostrazioni e gare, rinunciando ad ogni e qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento ad eventuali danni subiti.

ARTICOLO 8

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per indegnità, e per esclusione.

L'indegnità viene sancita dall'Assemblea dei Soci.

L'Associato che contravviene alle disposizioni del presente Statuto ovvero alle norme ed ai regolamenti interni o che abbia riportato condanne penali può essere escluso dall'Associazione e dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

L'Assemblea dei Soci è Organo dell'Associazione.

Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal Comitato Direttivo su propria delibera, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

ARTICOLO 11

Le assemblee sono convocate mediante avvisi affissi nella sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data stabilita, con firma del Presidente.

Gli avvisi devono specificare il luogo, la data, l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea, comunque riunita, elegge un proprio Presidente ed un Segretario, ai quali è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell'apposito verbale.

ARTICOLO 13

1) L'Assemblea Ordinaria:

Approva il Rendiconto consuntivo e predispone eventualmente quello preventivo, discute ed approva i programmi di massima dell'attività Associativa.

Delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non competa al Consiglio Direttivo

2) L'Assemblea Straordinaria:

Delibera su ogni questione Istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione

ARTICOLO 14

Hanno diritto di voto e diritto di partecipare alle assemblee tutti i Soci iscritti.

I Soci Promotori possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio munito della relativa delega, senza limite di numero.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione ed è composto da tre membri: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, eletti per la prima volta dall'Assemblea Costituente e successivamente, in caso di revoca, dall'Assemblea dei Soci.

Essi durano in carica fino a revoca e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vice Presidente ed un Segretario, mentre il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci

Le cariche Sociali sono gratuite.

ARTICOLO 16

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) Deliberare sui programmi di attività annuale;
- b) Predisporre il rendiconto consuntivo ed eventualmente quello preventivo, proporre le quote associative annuali;
- c) Valutare l'ammissione di nuovi soci;
- d) Predisporre gli atti e i contratti di sua competenza e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- e) Predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea dei Soci e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
- f) Assegnare compiti ai suoi membri;
- g) Fissare le mansioni agli associati in seno all'Associazione.
- h) Elaborare e diffondere il Regolamento di Adesione.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno due dei suoi membri fra cui il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le convocazioni sono effettuate a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima.

Le Deliberazioni senza convocazione sono ugualmente valide se sono presenti tutti i membri del Consiglio.

Il voto del Presidente vale sempre doppio.

In caso di parità le decisioni vanno devolute all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, non è investito della rappresentanza dei singoli associati ma rappresenterà l'Associazione nei rapporti contrattuali con gli Associati e con i Terzi. Il Presidente può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi non suscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti.

Il Presidente durerà in carica fino a revoca da comunicare su decisione dell'Assemblea a mezzo raccomandata.

Il Presidente anche se revocato è rieleggibile. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati, ed è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione e garantisce le norme statutarie

ARTICOLO 19

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

ARTICOLO 20

Il Segretario dell'Associazione ha i seguenti compiti:

- a) Predisporre lo schema del Bilancio consuntivo e presuntivo che il Presidente propone all'esame dell'Assemblea, con separata indicazione dell'attività istituzionale dalle eventuali attività economiche.
- b) Provvede al tesseramento e all'aggiornamento del libro dei Soci
- c) Aggiorna i libri e i documenti contabili e i fascicoli in uso
- d) Cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni
- e) Cura la stesura dei verbali di amministrazione
- f) Per una migliore funzionalità dell'Associazione può servirsi di consulenti esterni
- g) Ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione
- h) Svolge tutte le mansioni che gli vengono affidate dal Presidente.

TITOLO V

FONDO COMUNE

ARTICOLO 21

Il Patrimonio dell'Associazione è rappresentato dal Fondo Comune. Esso è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da donazioni, legati, lasciti o eredità. Per quanto concerne queste ultime vengono accettate dall'Associazione con beneficio d'inventario.
- b) Da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di Enti o Privati
- c) Da redditi patrimoniali
- d) Da avanzi e/o disavanzi di bilancio
- e) In nessun caso si potrà deliberare la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso o di espulsione
- f) I Terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione
- g) I beni dell'Associazione, che appartengono alla stessa, sono ad essa intestati in persona del suo Presidente
- h) Le quote dei Soci non sono trasferibili
- i) In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe.

ARTICOLO 22

Al termine di ogni anno solare l'Associazione redigerà un rendiconto delle entrate e delle uscite, ed eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 23

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei soci effettivi.

In caso di scioglimento per qualsivoglia causa, l'Assemblea nominerà un liquidatore determinandone i poteri. La stessa Assemblea delibererà sulla destinazione del Patrimonio residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o affini.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto si demanda alle norme del codice civile e alle leggi vigenti.

Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni prese dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ARTICOLO 25

Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi.

Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.

Roma, lì 01/10/2015

GALLISAJ PAOLA

VITTORI LEONARDO

DONNARUMMA SALVATORE